DISPOSIZIONI URGENTI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI PER IL 1991

# Art. 6-quater

(Modalità di uso dei sistemi informatici). 1. La immissione e la riproduzione di dati, informazioni e documenti, nonché la emanazione di atti amministrativi da parte degli enti locali, mediante sistemi informatici, devono essere accompagnate dalla indicazione della fonte e del responsabile della immissione e della trasmissione. Ove per la validità sia prevista l'opposizione di firma autografa, la stessa è sostituita dalla indicazione a stampa, sul documento prodotto dal sistema automatizzato, del nominativo del soggetto responsabile; in tal caso, il contenuto del documento è valido fino a querela di falso

Versione in vigore dal 16 marzo 1991, tuttora in vigore · versione 1

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Disposizioni urgenti in favore degli enti locali per il 1991 |
| Estremi | Decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 14 gennaio 1991 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-in-favore-degli-enti-locali-per-il-1991/art-6-quater-modalita-di-uso-dei-sistemi-informatici-1-la-immissione-e-la

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it